



COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 07/03/2022

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle zanzare tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Bussero, provvede ad effettuare sulle aree pubbliche interventi sistematici di disinfestazione contro le zanzare, allo scopo di prevenire e contenere possibili focolai o la riproduzione di insetti infestanti;

CONSIDERATO che con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date “*Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani*” individuando oltre alla zanzara “*Culex pipiens*” anche la zanzara tigre “*Aedes albopictus*”, che potrebbe causare maggiori fastidi alle persone e, a volte, anche problemi di carattere sanitario;

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 “*Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011*”) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 4 agosto 2011 recante: “*Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale*”;

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infezione delle zanzare “*Aedes albopictus*” e “*Aedes Aegypti*” e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della

proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 9 del 15/06/2021 avente per oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti ed in particolare dalle zanzare tigre (Aedes albopictus)*";

RICHIAMATA La nota della Regione Lombardia prot. n. G1.2020.0016614 del 11/04/2020 relativa alle "*Misura di lotta per il contenimento delle zanzare e zecche – Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori*";

VISTA la nota prot. n. 756 del 14/01/2021 del Ministero della salute con la quale si precisa che: "quanto contenuto nel Capitolo 3, allegato 4 del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025, in particolare i criteri, gli obiettivi e le suddivisioni geografiche in base al rischio, risulta è esaustivo e coerente con i contenuti dell'Ordinanza del 04/08/2011..." ritenendo che "... le attività previste dal PNA possano garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla raccomandazione dell'OMS e perseguire le finalità di prevenzione in sanità pubblica".

ATTESO che il periodo di maggiore attività vettoriale si estende dal 1° maggio al 30 novembre;

VISTE le Circolari Regionali n. 1/SAN del 10.01.2008 e n. 12/SAN del 14.05.2009 aventi per oggetto: "Prevenzione e controllo dei focolai epidemici di Chikungunya: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia";

VISTA la Circolare Regionale n. 20/SAN del 13.06.2003 "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 28.06.1983 e Legge n. 313 del 24.12.2004 "Disciplina dell'apicoltura";

VISTA la D.C.R. n. VII/366 del 27.11.2001;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 118 del 31/03/1998;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene vigente;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO l'art. 37 dello Statuto del Comune di Bussero

ORDINA

che sull'intero territorio comunale:

siano eseguiti opportuni interventi di disinfestazione da zanzare, a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha effettiva disponibilità rispettando le seguenti modalità:

- trattamenti di disinfestazione “larvicida” al raggiungimento delle temperature delle acque stagnanti uguali o superiori a 10 gradi, dal mese di marzo/aprile in via continuativa fino a settembre/ottobre, sino a novembre in funzione delle condizioni meteorologiche. La periodicità dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato e praticato dopo ogni pioggia.

- interventi “adulticidi”, a completamento della lotta larvicida, sia nel periodo invernale contro le femmine svernanti, sia nel periodo primaverile/estivo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, con prodotti che pur essendo di efficacia limitata nel tempo per la loro termolabilità, abbiano un alto potere abbattente sugli insetti bersaglio e bassissima tossicità per l’uomo e gli animali superiori.

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

1. **evitare** l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

1. **evitare** la formazione di raccolte d’acqua in luoghi poco accessibili o nascosti quali cantine sotterranee, intercapedini;

3. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;

4. **trattare** l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6. **pulire** periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;

7. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba.

8. **effettuare** regolare manutenzione e pulizia delle fontane ornamentali e nelle vasche di capacità superiore ai 200 litri. Si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi e gambusie.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

1. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

2. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

1. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

1. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

1. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

2. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri:

1. **riempire** con sabbia umida i vasi portafiori, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, anche per appesantire i vasi di fiori finti;

1. **introdurre** nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) filamenti di rame in ragione di almeno 20/30 grammi per litro;

2. **rovesciare** frequentemente, per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi o di altri contenitori.

PRECISA CHE

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto disposto dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanità, inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.

Si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

VIETA

Ai sensi della normativa vigente, di effettuare trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di aprile, maggio e giugno, e promuove tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'uso di pesticidi, in considerazione della necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture

presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare.

CHIEDE

A tutti gli amministratori condominiali degli stabili siti sul territorio del Comune di Bussero, copia del contratto stipulato con idonea ditta di disinfestazione per il contenimento delle zanzare c/o le aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e le aree a verde condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa via pec a protocollo.bussero@pec.it a seguito della pubblicazione del presente atto e comunque entro il mese di marzo di ogni anno.

Gli Amministratori condominiali dovranno altresì conservare la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

che venga data ampia diffusione alla popolazione del presente atto, affinché la cittadinanza assuma comportamenti atti ad evitare la proliferazione delle zanzare;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bussero, all'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanità, affinché effettuino le attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bussero, sul sito istituzionale dell'Ente nonché trasmesso a tutti gli Amministratori condominiali.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

IL SINDACO
C.A. Rusnati